

Codice civile del 16 marzo 1942

Approvazione del testo del codice civile.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942

Articolo 2082

Imprenditore.

Articolo 2083

Piccoli imprenditori.

Articolo 2082 - Imprenditore.

In vigore dal 19 aprile 1942

E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2083 - Piccoli imprenditori.

In vigore dal 19 aprile 1942

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

[Torna al sommario](#)
